

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI

(con le modifiche ed integrazioni approvate dal S.A. nella seduta del 9/04/03)

ARTICOLO 1 – Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti e ricercatori

E' istituito il Fondo di Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori finalizzato al perseguimento di obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa.

Il fondo di cui al comma precedente è costituito dai fondi all'uopo erogati dal MURST ai sensi dell'art. 24, comma 6, del decreto leg.vo 29/93 e successive modificazioni e dell'art. 4, comma 2, della legge 370/99. Su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può incrementare il fondo con risorse del bilancio universitario.

Il fondo è ripartito annualmente tra le Facoltà con delibera del Senato Accademico sulla base dei seguenti criteri:

- 1) 80% - in base al numero di studenti in corso, corretto secondo il fattore del costo per studente valutato a livello nazionale, e tenuto conto di una quota di misura fissa e uguale per ogni Facoltà, secondo i criteri di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento;
- 2) 20% - valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi di adeguamento quantitativo e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e della qualità dei servizi resi agli studenti per l'orientamento, assistenza e tutorato (relative all'anno precedente l'assegnazione) da parte delle singole Facoltà.

ARTICOLO 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi

Il Consiglio di Facoltà destina la quota del fondo di propria spettanza sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività *intramuraria*, e che non svolgano, a titolo oneroso, supplenze, affidamenti o attività didattica a carattere continuativo presso altre università o istituzioni pubbliche e private.
Pertanto non ostano all'assegnazione degli incentivi le seguenti attività quantunque retribuite:
 - attività di docenza svolta su designazione della Facoltà o del Dipartimento di appartenenza in base ad accordi di collaborazione o convenzioni stipulate con terzi;
 - interventi in qualità di relatore nell'ambito di seminari e convegni ed altre iniziative comunque denominate che abbiano una mera finalità divulgativa, di confronto e di dibattito;
 - interventi di docenza in corsi di formazione o aggiornamento, a carattere episodico ed occasionale.
- b) assegnazione dei compensi:
 - 1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti - docenti, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, (corsi di laurea triennale e di laurea specialistica, corsi di dottorato, corsi di perfezionamento, corsi rivolti al conseguimento di masters universitari, corsi di insegnamento nelle scuole di specializzazione mediche, per le professioni legali, per l'insegnamento nelle scuole secondarie), nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari; nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento

e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico. A queste attività, rivolte ad ampliare la quantità dell'offerta formativa e promuovere un più favorevole rapporto docente studente, dovrà essere destinato non meno del 30% del fondo di spettanza di ogni Facoltà.

- 2) a progetti o interventi di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da singoli docenti o da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.

All'assegnazione degli incentivi volti al miglioramento qualitativo possono accedere anche i docenti e i ricercatori che non abbiano svolto il monte ore di attività didattica di cui al precedente punto 1.

I progetti dovranno configurarsi come attività didattica aggiuntiva (extracurriculare) e non sostitutiva dell'ordinaria attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari) assegnata ai docenti e ricercatori ed approvata dai Consigli di Facoltà nell'ambito della programmazione didattica.

A questa tipologia di interventi e progetti dovrà essere destinato non meno del 30% dei fondi di spettanza della Facoltà.

ARTICOLO 3 - Tipologia delle attività, degli interventi e dei progetti

Le attività volte all'ampliamento della quantità dell'offerta formativa devono di norma rispondere ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- assumere affidamenti di corsi privi di docenza nella facoltà di appartenenza o in altre facoltà dell'Ateneo;
- organizzare l'attività di tutorato, individuali o di gruppo, (tendenti al recupero degli studenti in ritardo anche nel periodo estivo);
- affiancare l'attività didattica con seminari o gruppi di studio per approfondimento delle parti del corso di lezioni che presentino particolari difficoltà per gli studenti;
- prevedere accertamenti *in itinere* del grado di preparazione raggiunto;
- organizzare corsi di omogeneizzazione a favore degli studenti del 1° anno in materie o raggruppamenti specifici per normalizzare le relative conoscenze;
- prevedere iniziative per il recupero degli studenti fuori corso;
- prevedere iniziative per l'orientamento degli studenti iscritti al primo anno di corso;
- prevedere interventi di orientamento ai corsi di studio rivolti agli studenti delle scuole secondarie;
- programmare interventi di orientamento post-laurea per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche in collaborazione con aziende, enti pubblici e privati;
- formulare piani di studio che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;
- pianificare sistemi di coordinamento fra i docenti di un corso di studi per facilitare l'armonizzazione dei percorsi formativi.

Gli interventi ed i progetti volti al miglioramento della qualità dell'offerta formativa devono rispondere di norma ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- favorire l'apprendimento da parte degli studenti di abilità linguistiche;
- favorire lo sviluppo da parte degli studenti di abilità informatiche;
- promuovere lo sviluppo delle capacità decisionali, attraverso la realizzazione di forme di didattica orientata per problemi;
- introdurre modalità didattiche che favoriscano un maggior coinvolgimento degli studenti;
- prevedere nuovi criteri e tecniche di valutazione della preparazione teorica e pratica degli studenti;
- facilitare l'acquisizione di adeguati metodi di lavoro finalizzati all'aggiornamento permanente;
- facilitare la realizzazione di periodi di addestramento pratico in strutture produttive e di servizi esterni all'università;
- attivare e gestire laboratori didattici.

ARTICOLO 4 - Tempi e modalità di presentazione delle richieste di incentivi individuali

I professori ed i ricercatori universitari presentano al Preside di Facoltà entro il 31 maggio di ogni anno il piano delle attività di tipo quantitativo di cui all'art. 2, lettera b, punto 1, ai fini dell'assegnazione degli incentivi individuali.

ARTICOLO 5 – Tempi e modalità di presentazione dei progetti e degli interventi

- 1) I progetti o gli interventi di tipo qualitativo di cui all'art. 2, lettera b, punto 2, sono presentati da singoli professori e ricercatori o da gruppi di docenti al Preside di Facoltà entro il 31 maggio di ogni anno e debbono prevedere la loro realizzazione entro l'anno accademico cui si riferisce la programmazione didattica.
- 2) I progetti o gli interventi devono contenere tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli obiettivi didattici che gli stessi intendono perseguire, con particolare riferimento al loro carattere integrativo, propedeutico o di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica, e alla loro finalizzazione. Devono altresì contenere le modalità operative con le quali saranno sviluppati, nonché le risorse strumentali e finanziarie eventualmente necessarie e di cui deve essere garantita la disponibilità. Pertanto, per ogni progetto o intervento devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:
 - titolo del progetto o intervento;
 - il corso di studio interessato;
 - la descrizione degli obiettivi da conseguire, con particolare riferimento agli squilibri che si intendono sanare;
 - la durata del progetto o intervento (durata massima 12 mesi);
 - la fattibilità del progetto o dell'intervento e le modalità di esecuzione;
 - le attrezzature e le altre risorse necessarie già acquisite e quelle preventivamente da acquisire;
 - le strutture coinvolte nella realizzazione del progetto o dell'intervento;
 - il responsabile del progetto o intervento e docenti ed i ricercatori partecipanti;
 - l'ammontare del compenso (totale complessivo con la relativa motivazione, entità dei compensi spettanti a ciascun docente giustificata dal grado di coinvolgimento di ciascun partecipante e dalle specifiche attività richieste);
 - indicatori oggettivi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi (gli indicatori sono obbligatori per la valutazione del progetto o intervento).

ARTICOLO 6 – Destinazione dei fondi da parte delle Facoltà: modalità e termini

- 1) Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Facoltà approva le attività di cui all'art. 2, lettera b, punto 1 ed i progetti o interventi di cui all'art. 2, lettera b, punto 2, di propria competenza. La Facoltà potrà stabilire di rinviare la destinazione di una quota dei fondi ad essa attribuita al 31 ottobre dello stesso anno, al fine di sopperire ad eventuali carenze di copertura di insegnamenti non previste alla data del 31 luglio.
- 2) Entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di approvazione di cui al punto 1) il Consiglio di Facoltà assegna la quota dei fondi di incentivazione di propria pertinenza ai professori ed i ricercatori universitari di cui all'art. 2, lettera b, punto 1 ed ai progetti o interventi di cui all'art. 2, lettera b, punto 2.
- 3) Il premio annuo di incentivazione, in rapporto ad ogni singolo professore o ricercatore, non può essere inferiore all'importo di €1.000 nè essere superiore al 25 % della retribuzione complessiva.
- 4) Le incentivazioni sono erogate ai docenti e ricercatori a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli Atenei.
- 5) E' in ogni caso garantita la pubblicità delle deliberazioni assunte ai sensi del presente articolo sia per quanto riguarda le motivazioni, sia per quanto riguarda l'elenco dei percettori.
- 6) La Facoltà che non ha utilizzato tutti i fondi ad essa assegnati entro il periodo indicato dal Senato Accademico è tenuta a giustificare la quota residua deliberando la destinazione delle somme non distribuite all'incentivazione di specifiche attività, interventi e progetti da svolgere nell'anno accademico successivo.

In mancanza di una tale giustificazione la Facoltà dovrà provvedere alla restituzione della intera cifra al Senato Accademico.

- 7) Il Senato, dopo un sollecito formale, richiede la restituzione della somma assegnata alla Facoltà che non rispetti la scadenza temporale fissata dal Senato per la distribuzione dei fondi per l'incentivazione fra i docenti e ricercatori ad essa afferenti.

ARTICOLO 7 – Verifica e monitoraggio

La verifica del rispetto degli impegni didattici e il monitoraggio dei progetti finanziati è demandata alle Facoltà, sempre fatta salva la presenza della componente studentesca di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della legge n. 370/99. Il Nucleo di Valutazione esprime il proprio giudizio sui risultati ottenuti.

ARTICOLO 8 - Criteri relativi all'anno accademico 2000/01

Per l'anno accademico 2000/01, non essendosi verificata la possibilità di valutare i progetti presentati dai docenti, la ripartizione dei fondi tra le facoltà avverrà applicando il seguente criterio:

- l'intera cifra (100%) in base al numero di studenti in corso, corretto secondo il fattore del costo per studente valutato a livello nazionale, e tenuto conto di una quota di misura fissa e uguale per ogni Facoltà, secondo i criteri di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento.

Le singole Facoltà nell'attribuzione dei fondi ai professori e ricercatori terranno conto delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione.

A tal fine tutti i docenti e ricercatori a tempo pieno auto certificano la propria attività didattica in termini di ore di lavoro, secondo il seguente prospetto:

- Attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari) come risulta documentata dal registro consegnato alla Presidenza di Facoltà e firmato dal Preside. E' esclusa dal conteggio l'attività didattica svolta come supplenza retribuita;
- Attività organizzativa, nell'ambito della didattica, svolta come componente di Commissioni Ufficiali nominate dalla Facoltà;
- Attività organizzativa, nell'ambito della didattica, svolta come componente di Commissioni Ufficiali nominate dal Dipartimento di appartenenza;
- Attività didattica svolta in corsi di dottorato;
- Attività didattica non retribuita svolta in corsi di perfezionamento o aggiornamento permanente;
- Partecipazione ad attività di orientamento, a corsi di studio (incontri con le scuole, attività svolta nelle manifestazioni, IN - formazione ecc.);
- Attività didattica svolta come affidamento aggiuntivo a titolo gratuito nella sede di Reggio Emilia;
- Attività svolta nel coordinamento dei progetti *Erasmus*, valutata anche in ragione del numero degli studenti in entrata ed uscita;
- Introduzione di attività didattiche innovative di cui all'art. 3 del presente regolamento documentabili;
- Altre attività didattiche non comprese nell'elenco (da precisare da parte del docente).

Sulla base di tali indicazioni ogni Facoltà formula una graduatoria di merito, verificando per coloro che sono in graduatoria utile la veridicità della auto certificazione.

La Facoltà stabilisce la quota da attribuire ai docenti sulla base dei fondi ad essa assegnati. Il fondo minimo del singolo docente assegnatario dell'incentivo non deve essere inferiore a L. 2.000.000 annui al lordo di ogni onere, anche a carico del datore di lavoro.

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.